

VERBALE DI ESAME CONGIUNTO E ACCORDO SINDACALE
ex art. 22 comma 1 Decreto Legge 17.03.2020 n. 18

TRA

La Società **CAMBIELLI EDILFRIULI SPA**, con sede legale in Cinisello Balsamo Via F.lli Gracchi 48, C.F./P.IVA 00721560159;
Matricola INPS 1205416119, che occupa nel complesso n. 2.034 dipendenti presso le unità produttive/operative indicate nell'allegato;
Ateco 2007: " 46.74.20", esercente l'attività di Commercio all'ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento, che applica il CCNL COMMERCIO – CONFCOMMERCIO;
nella persona del legale rappresentante dott. CAMBIELLI FRANCO

E

Le OO.SS.:

- Filcams CGIL rappresentata da F.Russo
- Fisascat CISL rappresentata da M.Ceotto
- Uiltucs rappresentata da S.Franzoni Antonio Vargiu

Visti le norme statali e regionali, gli atti, gli accordi e i riferimenti nella stessa contenuti, che qui si danno per integralmente riportati;

Visto il Decreto Legge n. 18 del 17 Marzo 2020



Visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 24 Marzo 2020

PREMESSO CHE

- 1) Il presente accordo è stato concordato in seguito alla comunicazione inviata dalla Società Cambielli-Edilfriuli Spa, con la quale si informavano le Organizzazioni Sindacali in epigrafe dell'esigenza di attivare la Cassa Integrazione Guadagni in Deroga di cui all'art. 22 comma 1 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 a causa della crisi aziendale per "emergenza COVID-19".
- 2) Le Parti hanno esaminato la situazione aziendale che si è venuta a creare in seguito all'emergenza sanitaria per COVID-19, che ha determinato una drastica riduzione e/o sospensione dell'attività.
- 3) Le predette conseguenze economiche negative rendono indifferibile la riduzione/la sospensione temporanea dell'attività lavorativa per un numero massimo di 1.626 dipendenti occupati e per n. 573.601,5 complessivo di ore, a partire dal 30/03/2020 per 9 settimane nelle unità operative indicate nell'Allegato 1 e site in più di 5 Regioni. Resta inteso che al termine di tali provvedimenti il personale sarà reimpiegato nella propria unità operativa.

TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

- a) Le Parti, nel convenire che tale riduzione temporanea dell'attività lavorativa, non è imputabile alla Società né ai lavoratori, ritengono necessario ricorrere alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga di cui all'art. 22 comma 1 del Decreto



Legge 17.03.2020 n. 18;

- b) La causa per la quale si richiede la Cassa Integrazione Guadagni in Deroga è la seguente: “emergenza COVID-19 nazionale”;
- c) La Società, nelle more dei termini di legge, presenterà domanda di CIG in Deroga ai sensi dell’art. 22 del DL 18 del 17/03/2020, secondo le procedure e le modalità stabilite dall’art. 2 del D.M. del 24 Marzo 2020 e dalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 8 del 8 Aprile 2020 in materia di ammortizzatori sociali in deroga connessi all’emergenza epidemiologica
- d) Al fine di soddisfare temporanee esigenze di lavoro e nell’eventualità di un mutamento rilevante delle condizioni di mercato, la Società si riserva di apportare integrazioni o modifiche al programma di sospensione a zero ore, anche revocando in tutto o in parte, il programma di sospensione. Ovviamente, in caso di parziale ripresa dell’attività, la Società si impegnerà, ove possibile, compatibilmente con le esigenze tecnico/organizzative e operative, ad attuare forme di rotazione in funzione della professionalità dei dipendenti e della fungibilità degli stessi.
- e) Le Parti convengono che preliminarmente alla collocazione in CIG in Deroga i lavoratori potranno richiedere lo smaltimento di ferie e permessi retribuiti maturati e non goduti alla data del 31.12.2019.
- f) In merito a quanto sopra, la Società si impegna comunque, qualora le esigenze produttive legate alla sostituzione di personale assente lo rendano possibile e/o ad altre esigenze che si dovessero realizzare, a verificare tutte le possibilità per inserire nelle unità operative interessate a tale eventualità i lavoratori attualmente in sospensione o riduzione, interessati alla presente domanda di Cassa Integrazione Guadagni in deroga.
- g) Il trattamento di integrazione salariale sarà corrisposto ai lavoratori interessati con pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS, così come previsto dall’art. 22 comma 6 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18.
- h) In considerazione del fatto che per la CIG in Deroga non è previsto l’anticipo da parte del datore di lavoro, al fine di assicurare comunque continuità di reddito ai dipendenti, l’impresa accoglierà, richieste di anticipazione della tredicesima e/o quattordicesima per i ratei già maturati sempre nel periodo di CIG in Deroga.
- i) Si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente Verbale di Accordo, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che prevedessero condizioni di miglior favore sul trattamento del personale.
- j) Allo scopo di salvaguardare la tutela della salute del proprio personale e dei propri clienti, si conferma che verranno adottate le misure di prevenzione nel rispetto del Protocollo del 14 marzo 2020, a partire dalla igienizzazione dei punti vendita alla riapertura.
- k) La Società si impegna a trasmettere all’Inps mediante modulo Sr41, se la procedura lo richiederà, il dato associativo in suo possesso, specificando i codici di riferimento che verranno forniti dalle strutture territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente accordo.
- l) Le parti concordano nel risentirsi in caso di ulteriore proroga delle disposizioni contenute nella normativa citata, al fine di valutare l’implementazione delle

